



# CASSA EDILE

## DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Pescara, 1 agosto 2008

Prot. 2276/vg

Circolare Nr. 02/2008

Spett/li

IMPRESE EDILI

CONSULENTI DEL LAVORO

LORO SEDI

### OGGETTO: DURC EDILIZIA – Certificazione su carta filigranata

Vi comunichiamo che a decorrere da **lunedì 4 agosto 2008**, in attuazione delle direttive nazionali, il **DURC sarà stampato esclusivamente su fogli di carta filigranata** e, pertanto, da tale data il DURC stampato su comune carta bianca sarà privo di efficacia e valore.

Con l'occasione è opportuno ribadire che il DURC:

- deve essere rilasciato dalla Cassa Edile per tutte le imprese impegnate in lavorazioni edili ad esclusione di quelle appartenenti ad un settore diverso;
- è valido solo se consegnato in originale;
- può assumere distinte tipologie a seconda dei lavori cui si riferisce:

**1. Lavori privati.** E' essenziale per il **rilascio del permesso a costruire** e per la **DIA** poiché, in assenza del certificato, è prevista la sospensione del titolo abilitativo. Tale certificato ha validità trimestrale dalla data del rilascio.

**2. Lavori pubblici.** E' richiesto:

- a. per la **verifica dell'autocertificazione**, ai sensi della vigente normativa (D.P.R. 445/2000 e s.m., D.M. Lav. 24/10/2007, Circ. Min. Lav. N. 7 del 5/02/08). L'accertamento della regolarità è effettuato alla data indicata dalla stazione appaltante (data dell'autocertificazione);
- b. per l'**aggiudicazione della gara d'appalto**, si procede all'accertamento della regolarità alla data indicata dalla stazione appaltante;
- c. per la **stipula del contratto e stipula convenzione**, si verifica la regolarità alla data della istruttoria della richiesta;
- d. per il pagamento dei **S.A.L.**, si verifica la regolarità per il periodo dello stato di avanzamento;
- e. per la **liquidazione finale dei lavori**, si certifica la regolarità per tutto il periodo dei lavori, con la valutazione della congruità contributiva

dell'impresa rispetto all'importo dei lavori e alla percentuale di incidenza della manodopera indicata dalla stazione appaltante.

- f. **attestazioni SOA e Agevolazioni, Finanziamenti e Sovvenzioni**, si verifica lo stato di regolarità dell'impresa fino al mese precedente scaduto.

Per tutte le tipologie di DURC, ad eccezione della richiesta per liquidazione SAL e Stato finale, la verifica della regolarità dell'impresa è effettuata tramite la **B.N.I.** (Banca Dati Nazionale Imprese Irregolari) che certifica lo stato della stessa su tutto il territorio nazionale fino all'ultimo mese scaduto.

Per il SAL e STATO FINALE la verifica per il periodo indicato è effettuata dalla Cassa Edile ove è ubicato il cantiere, senza consultare la BNI, anche in presenza di operai trasfertisti.

Per tutte le tipologie di Durc, in caso di irregolarità, la Cassa Edile invita l'impresa a regolarizzare la propria posizione dando un termine di 15 giorni tranne per i Durc di cui ai punti a) e b) la cui irregolarità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del D.M. 24/10/2007, è considerata grave inadempienza permanente e quindi insanabile.

Sul DURC emesso è indicata la tipologia dello stesso e, quindi, potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per l'oggetto della richiesta.

Si ricorda che il DURC è un atto amministrativo rilasciato a conclusione di un'istruttoria o alla scadenza del termine dei 30 giorni e che è immodificabile successivamente alla validazione e, pertanto, se l'eventuale regolarizzazione avvenisse successivamente il DURC sarà emesso con esito negativo e occorrerà inoltrare una nuova richiesta.

Ogni richiedente ha la possibilità di monitorare costantemente lo stato della richiesta attraverso il sito web [www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it) per verificare lo stato dell'istruttoria utilizzando il cip, il numero e la data di protocollo della richiesta.

Per ulteriori informazioni o per richieste di chiarimenti rimaniamo a Vs. completa disposizione, non esitate contattarci. L'occasione è gradita per formularVi i nostri migliori saluti.

Distinti saluti.

**CASSA EDILE PESCARA**

**Rif. normativi:**

- decreto legislativo n° 113 del 31/7/2007
- decreto del ministero del lavoro del 24/10/2007
- circolare n° 5 del 30/1/2008 del Ministero del Lavoro
- comunicazione n° 346 della Commissione Nazionale Casse Edili
- CCNL Edilizia Industria del 18/6/2008